

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Sede - Durata della società

Art.1

E' costituita una Società per azioni denominata: "GES.A.P.- Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A." ed in forma abbreviata "GES.A.P. S.p.A.".

La società ha sede in Cinisi

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, nonché la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, succursali ed uffici di rappresentanza, in tutto il territorio nazionale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

Art.2

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, prorogabile con delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di proroga ai soci non spetta il diritto di recesso.

Titolo II

Oggetto della società

Art.3

L'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

La società, senza che ciò possa costituire in alcun modo attività principale, potrà svolgere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio.


Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, finanziarie ed economiche che saranno ritenute utili ed opportune, potrà partecipare alla costituzione di nuove società e/o assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, enti, organismi, aventi oggetto analogo o affine o, anche indirettamente, connesso al proprio, anche se svolgono la loro attività in ambiti territoriali diversi da quelli in cui la GES.A.P. - Società di gestione dell'aeroporto di Palermo S.p.A." ha la sede e la gestione aeroportuale; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

La Società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e secondo regole di non discriminazione dell'utenza, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali.

In particolare la società potrà, tra l'altro, svolgere anche servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, di vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri ed autonoleggio; potrà gestire agenzie di viaggio, svolgere l'attività di spedizioniere, curare il trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, svolgere i servizi di provveditoria di bordo e di catering, gestire parcheggi, custodia bagagli e depositi in genere, svolgere servizi di giardinaggio, manutenzioni civili ed impiantistiche nonché pulizie, anche a favore di terzi.

Titolo III

Capitale sociale



Art.4

Il capitale sociale è di euro 66.850.026,85 (sessantaseimilioniottocentocinquantamilaventisei e ottantacinque centesimi) ed è suddiviso in numero 1.294.289,00 (unmilione duecentonovantaquattromiladuecentottantanove) azioni nominative del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Art.5

La società può accettare contribuzioni volontarie dalla Regione Siciliana, da enti pubblici, associazioni e privati.

I finanziamenti da Soci con diritto di restituzione delle somme versate, dei quali potrà essere prevista anche la totale infruttuosità, e ciò in espressa deroga al disposto del primo comma dell'art. 1282 C.C., potranno essere effettuati a favore della Società nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.6

. Possono essere soci: persone fisiche, anche dipendenti della società, persone giuridiche, pubbliche e private. In particolare alla società possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche la Regione Sicilia, la Provincia di Palermo, il Comune di Palermo e quelli della provincia di Palermo, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Palermo, nonché altri Enti locali.

. La misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale viene fissata complessivamente al dieci per cento, al fine di assicurare loro il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; in caso di collocazione sul mercato di azioni, all'azionariato diffuso è riservata la quota non superiore al due per cento.

. L'ingresso nella società di altri enti pubblici e locali, oltre quelli già soci, avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

. In caso di società, di persone o di capitali, nude proprietarie o usufruttuarie, – escluse quelle a partecipazione pubblica maggioritaria – dovrà essere attestato entro la fine di ciascun esercizio sociale, e comunque 5 (cinque) giorni prima di ciascuna assemblea, che:

- il legale rappresentante e tutti i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, non si trovino in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art.2382 c.c.; non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non abbiano riportato in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato e non abbiano procedimenti penali in corso; non abbiano riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

- ciascuna persona fisica partecipante, anche quale usufruttuaria, al capitale sociale (escluso, per le società quotate in un mercato regolamentato, i soci persona fisica che detengano partecipazioni in misura inferiore al 2% del capitale sociale), direttamente o per il tramite di altre società o società fiduciaria o trust, non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non abbia riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato e non abbia procedimenti penali in corso; non abbia riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione.

. Nel caso in cui vengano meno detti requisiti, e in ogni caso di

comunicazione falsa o incompleta dalla quale successivamente si accerti la mancanza di detti requisiti, vale quanto previsto dall'art.2473 bis, c.c..

. Fino al trenta giugno duemiladieci l'ingresso nella società di altri soggetti privati oltre quelli già soci, potrà avvenire soltanto mediante un corrispondente aumento del capitale sociale. Tale termine potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata da almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

. Per le ipotesi di privatizzazione, la scelta del socio privato, anche di minoranza, come pure la cessione a privati di quote, anche di minoranza, sono subordinate all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n° 521.

. I rapporti tra i soci pubblici e privati, nell'ipotesi della perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

. All'eventuale socio privato di maggioranza è inibito, per tre anni dall'assunzione della quota di maggioranza, di compiere qualsiasi atto che possa determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio stesso, ed in particolare effettuare atti di cessione di azioni.

. Anche al fine di garantire la Società dal rischio di infiltrazioni mafiose o di qualunque altra organizzazione criminale o, più in generale, di qualunque soggetto portatore di interessi illegittimi o comunque incompatibili con la natura stessa della Società e del suo oggetto sociale, nonché degli interessi pubblici di cui la stessa è portatrice, il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione, salvo per le ipotesi di privatizzazione di cui al superiore comma 7, è regolato come segue:

a. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte subordinatamente al gradimento dell'assemblea che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta che gli eredi o legatari del socio defunto dovranno effettuare entro e non oltre tre mesi dal decesso.

La richiesta di gradimento verrà indirizzata all'organo amministrativo ed effettuata con comunicazione scritta da inviare con mezzi che diano prova di avvenuta ricezione. L'organo amministrativo convocherà l'assemblea senza indugio.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si pronunzierà a maggioranza del capitale calcolato senza tenere conto delle azioni spettanti al socio defunto.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta il gradimento non sia stato concesso, il gradimento si intenderà negato ed agli eredi o legatari del socio defunto spetterà la liquidazione delle azioni da determinarsi con riferimento al giorno del decesso e secondo i criteri stabiliti per il recesso.

Fino a quando il gradimento non sia stato concesso, l'erede e il legatario non hanno diritto di essere iscritti nel libro soci e non possono esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della partecipazione a loro trasferita dal socio defunto.

b. In caso di trasferimento per atto tra vivi, ancorché questo sia limitato al diritto di usufrutto o nuda proprietà, dovrà essere data la preferenza agli altri

soci, tranne che il trasferimento avvenga a favore dei discendenti del socio alienante.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci potranno acquistare le azioni e/o diritti di opzione versando all'offerente la somma che questi indicherà nella comunicazione di cui alla successiva lettera d), ovvero in conformità a quanto previsto alla successiva lettera l).

c. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione e conferimento in trust.

d. Ai fini di cui sopra, il socio che intende alienare in tutto o in parte, le proprie azioni e/o diritti di opzione, deve darne preventiva comunicazione all'organo amministrativo nonché agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, mediante lettera raccomandata A.R. o notifica, specificando le azioni e/o diritto di opzione da cedere, le generalità dell'acquirente, il prezzo da questi offerto e le modalità di pagamento. In caso di mancanza di corrispettivo o di corrispettivo diverso dal denaro, il socio alienante dovrà indicare nella comunicazione di cui sopra il valore in denaro delle azioni e/o diritti di opzione che intende alienare, e ciò al fine di consentire agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

e. La comunicazione di cui sopra equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 codice civile e potrà essere revocata, con le modalità di cui sopra, fintantoché al proponente non pervenga la risposta affermativa da parte di uno o più soci.

f. I soci possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e/o diritti di opzione offerti, mediante lettera raccomandata A.R. o notifica che dovrà pervenire all'organo amministrativo ed al socio che intende alienare, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi precedenti.

g. Copia delle comunicazioni fatte ai sensi del presente articolo, nonché dei relativi avvisi di ricevimento e/o relate di notifica, dovranno essere trasmesse tempestivamente all'organo amministrativo che ne darà notizia e/o copia ai soci che ne facciano richiesta.

h. Nel caso di concorso di più soci interessati all'acquisto, le azioni e/o diritti di opzione verranno da ciascuno acquistate in proporzione alla propria percentuale di partecipazione al capitale della società, ricalcolata escludendo le azioni offerte in vendita.

i. I soci che dichiarano di volere acquistare, salvo diversa volontà espressa dal socio alienante nella comunicazione di cui alla superiore lettera d), dovranno nel contempo impegnarsi all'acquisto della totalità delle azioni e/o diritti di opzione messi in vendita e cioè, anche delle azioni e/o diritti di opzione che spetterebbero ai soci che non intendono esercitare la prelazione.

l. Qualora il prezzo richiesto - che non sia stato determinato a seguito di procedure di evidenza pubblica - sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti (socio alienante e socio/i che abbiano ritenuto il prezzo eccessivo) di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, i soci che intendono esercitare il

diritto di prelazione e che abbiano ritenuto il prezzo eccessivo possono chiedere, con istanza inviata all'organo amministrativo ed al socio alienante con le stesse modalità e termini sopra previsti per esercitare il diritto di prelazione, che il prezzo di vendita delle azioni e/o diritti di opzione venga determinato da una terna di periti nominati uno dal socio alienante, uno dal socio o soci interessati all'acquisto ed uno d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società, su istanza di uno dei soci interessati.

m. Qualora il socio alienante non abbia nominato il proprio perito entro venti giorni da quando gli è pervenuta la richiesta di nomina dei periti, il socio o i soci interessati all'acquisto che abbiano richiesto l'intervento dei periti potranno chiederne la nomina al Presidente del Tribunale ove ha sede il Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società.

n. Gli oneri tutti dipendenti dalla attività dei periti, i cui criteri verranno stabiliti al momento della nomina, sono a carico dei soci interessati all'acquisto che ne hanno richiesto l'intervento, e tra di essi sono suddivisi in proporzione alle azioni possedute.

o. I periti si dovranno pronunciare entro quarantacinque giorni dal giorno in cui sono stati nominati e comunque non oltre settantacinque giorni da quando è pervenuta la richiesta di nomina all'organo amministrativo. Il loro responso sarà obbligatorio per le parti (socio alienante e socio/i che hanno richiesto l'intervento dei periti).

p. Il prezzo stabilito dai periti sarà vincolante sia per il socio alienante che per i soci interessati all'acquisto (che abbiano chiesto l'intervento dei periti), i quali saranno obbligati rispettivamente ad alienare e ad acquistare al predetto prezzo. Tuttavia, qualora il prezzo stabilito dai periti sia superiore rispetto a quello indicato dal socio alienante nella comunicazione di cui alla superiore lettera d), l'acquisto verrà effettuato al prezzo indicato dal socio alienante nella predetta comunicazione.

q. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini e modalità sopradetti, ovvero nel caso in cui sia trascorso il termine stabilito per i periti e questi non si siano pronunciati, allora il socio - entro il termine di ulteriori tre mesi, trascorso il quale la procedura di cui al presente articolo dovrà ripetersi nuovamente - avrà facoltà di alienare le proprie azioni e/o diritti di opzione, alle condizioni da lui proposte, anche a non soci fermo restando in tale ultima ipotesi il gradimento dell'assemblea che dovrà essere convocata entro il termine improrogabile di ulteriori venti giorni. Trascorso invano il predetto termine senza che l'assemblea sia stata convocata, il socio alienante sarà libero di alienare le proprie azioni e/o diritti di opzione alle condizioni da lui proposte, entro il termine di ulteriori tre mesi, trascorso il quale la procedura di cui al presente articolo dovrà ripetersi nuovamente.

In caso di alienazione delle azioni e/o diritti di opzione nel termine predetto, il socio alienante dovrà tempestivamente fornire all'organo amministrativo idonea documentazione che dimostri l'avvenuta alienazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito.

r. Al fine di consentire l'esercizio del gradimento, l'organo amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea che si pronunzierà in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, precisandosi, tuttavia, che nel computo del quorum deliberativo non si terrà conto delle azioni, e relativo diritto di voto, del socio alienante.



s. In caso di mancato gradimento, che potrà anche essere immotivato, l'assemblea, contestualmente o entro l'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni qualora intenda ricorrere a procedura ad evidenza pubblica, dovrà in ogni caso designare altro acquirente gradito, disposto ad acquistare alle medesime condizioni proposte dal socio alienante. L'atto di vendita delle azioni e/o diritti di opzione dovrà perfezionarsi entro il termine di sei mesi dal giorno in cui è stata celebrata l'assemblea, trascorso il quale la procedura di cui al presente articolo dovrà ripetersi nuovamente.

In caso di alienazione delle azioni e/o diritti di opzione nel termine predetto, il socio alienante dovrà tempestivamente fornire all'organo amministrativo idonea documentazione che dimostri l'avvenuta alienazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito.

t. Infine, le azioni non possono essere sottoposte a pegno, con effetto verso la società, salvo esplicito accordo scritto da parte degli altri soci.

u. Ai fini di cui al presente articolo, l'accertata impossibilità di consegna della raccomandata al destinatario o della notifica, per causa non imputabile al servizio postale o di notifica, equivale alla consegna della stessa.

v. Quando oggetto del trasferimento è l'usufrutto delle azioni, la durata dell'usufrutto sarà la stessa indicata nella comunicazione di cui alla lettera d) fatta dal socio alienante; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio alienante ha indicato nella comunicazione di cui alla lettera d) quale usufruttuario.

x.1. Trasferimento indiretto - Prelazione impropria. Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo di una "società socia" della presente società ovvero avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della "società socia" dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro sessanta giorni da quando sia stata ceduta o è mutata la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto d., precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad una terna di periti per la determinazione del prezzo, secondo quanto previsto ai precedenti punti l. ed m..

Qualora la "società socia" non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà pagare agli altri soci, in proporzione tra loro, una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato da una terna di periti nominati secondo quanto sopra previsto. In tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dei periti.

x.2. Trasferimenti fiduciari. Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione delle azioni a società fiduciarie italiane autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonché (previa esibizione del mandato fiduciario) nelle ipotesi di reintestazione al socio fiduciante o di intestazione su disposizione dello stesso a diversa società fiduciaria.

L'eventuale mutamento del Socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione statutaria.

Il diritto di prelazione non spetta negli altri casi di intestazione fiduciaria delle azioni, riconosciuta tale per iscritto dagli altri soci e conseguente

reintestazione al titolare effettivo.

Il socio fiduciante dovrà autorizzare l'organo amministrativo della GESAP Spa a verificare in qualunque momento presso la società fiduciaria la titolarità della intestazione fiduciaria delle azioni.

y. Le disposizioni del presente articolo dalle lettere b) a x.2., non operano se consta il consenso scritto di tutti i soci.

z. I trasferimenti delle azioni e diritti di opzione non effettuati nel rispetto delle procedure di cui sopra sono inefficaci nei confronti della società, pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Art.7

E' facoltà dell'assemblea deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili.

La società può costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve indicare quanto previsto dall' art. 2447-ter.

La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.

Titolo IV

Organi della società

Art.8

Gli organi della società sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) l'amministratore delegato;
- 4) il collegio sindacale.

Art.9

L'assemblea delibera in sede ordinaria:

- sugli oggetti indicati dalla legge, salvo quanto previsto dall'art. 2449 codice civile;
- sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;

Per l'approvazione del bilancio d'esercizio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni ovvero, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. L'assemblea delibera in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

Art.10

. La convocazione dell'assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vice Presidente.

. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare oltre che nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla legge anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione e siano indicati gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2367 codice civile.

. Il potere del collegio dei sindaci di disporre la convocazione dell'assemblea

e di curare i relativi adempimenti in sostituzione degli amministratori si estende anche al caso da ultimo indicato.

. L'assemblea è convocata presso la sede della società e qualora particolari esigenze lo richiedano anche altrove, nell'ambito della provincia di Palermo.

. La convocazione è eseguita mediante avviso comunicato ai soci e ad ogni altro avente diritto con raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, posta elettronica od altro mezzo di comunicazione telematica, a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica, risultanti dal libro soci e comunicati dai componenti degli organi amministrativo e di controllo.

. Anche in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando - ancorché mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni stabilite al comma successivo - è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

. E' consentito che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i mezzi e le modalità di telecomunicazione mediante i quali gli intervenuti potranno partecipare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.11

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Art.12

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in mancanza dal vice presidente ed in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età ed

in assenza dei consiglieri, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti, computata avendo riguardo al capitale sociale rappresentato, su proposta di soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

Art.13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 20% del capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti (ad esclusione delle materie riguardanti l'approvazione del bilancio e nomina e revoca delle cariche sociali per le quali l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti), e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art.14

Le deliberazioni dell'assemblea constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Titolo V

Amministrazione, Rappresentanza, Deleghe

Art.15

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, ecc. ecc., secondo il numero degli amministratori da eleggere.


I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere sarà scelto quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di questi, quello più anziano di età.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci. L'assunzione della carica di amministratore è in ogni caso subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza, e per queste ultime alternativamente: titolo di studio superiore in materie giuridiche od economiche, iscrizioni ad albi professionali che abilitano all'esercizio di attività connesse con la materia societaria o con la gestione di imprese, pluriennale esperienza certificata in attività di amministrazione di società pubbliche.

Il requisito di onorabilità va conformato alle disposizioni dell'art. 5 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione".

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione; in tale caso gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea ordinaria perchè provveda alla nomina dell'intero consiglio.

Art.16



Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione indicherà la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione e verrà spedito con raccomandata, anche a mano, fax, telegramma od altro mezzo di comunicazione telematica a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima, o in caso di urgenza almeno 24 ore prima, dell'adunanza, al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica, comunicati dai componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente od in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un regolamento dei lavori consiliari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione avvengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Art.17

Per la sostituzione degli amministratori in attesa della nuova nomina da parte dell'assemblea si provvede nei modi stabiliti dall'art.2386 primo comma c.c.. Si applica in ogni caso il secondo comma dell'art.2386 codice civile.

Art.18

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Esso ha facoltà di nominare delegati, mandatari speciali o generali.

Art.19

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e trascritti nell'apposito libro.

Art.20

Agli amministratori ed al direttore generale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori.

Art.21

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente nonché un Amministratore delegato al quale ultimo vengono conferiti specifici poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con

esclusione di quelli non delegabili per legge e di quegli altri che il Consiglio ritenga di riservare a sé.

L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata esperienza e di elevata professionalità conseguiti e maturati per tre anni - e comunque non oltre i cinque anni precedenti la nomina - nello svolgimento di ruoli apicali in società per azioni che non abbiano chiuso in perdita il bilancio per tre anni consecutivi e che abbiano avuto almeno una delle seguenti condizioni:

- a) per tre anni consecutivi fatturato netto crescente;
- b) fatturato netto superiore in almeno un esercizio a quello di GES.A.P.;
- c) capitale sociale di dimensioni non inferiore a quello della GES.A.P..

Il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe attribuite all'Amministratore Delegato al quale può impartire direttive ed avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

L'Amministratore Delegato, con relazione scritta e periodicità semestrale dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

All'Amministratore Delegato competono gli emolumenti determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Art.22

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente, al vice presidente, nonché ai soggetti delegati o al Direttore Generale nei limiti dei poteri loro conferiti.

Titolo VI

Direttore Generale

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, stabilendone la durata in carica, per un tempo non superiore a tre esercizi sociali, e gli emolumenti.

Il Direttore Generale deve essere scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza, elevata e specifica professionalità.

Titolo VII

Collegio Sindacale

Art. 24

Il Collegio sindacale si compone di cinque sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia, nominati ai sensi del cod.civ. e del Decreto Ministeriale n. 521 del 12/11/97. Nelle ipotesi in cui i Ministeri competenti (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 521/97) non dovessero provvedere alle designazioni di loro competenza, e sino a tale momento, il Collegio funzionerà con i membri nominati dall'assemblea e le funzioni di Presidente saranno svolte dal componente più anziano.

I componenti del Collegio Sindacale, fermi restando il Presidente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Sindaco effettivo designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno così designati:

- . dalla Provincia Regionale di Palermo n.1 Sindaco effettivo
- . dal Comune di Palermo, n.1 Sindaco effettivo
- . dalla CCIAA di Palermo n.1 Sindaco effettivo
- . dai restanti azionisti, n.2 Sindaci supplenti

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale avvengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ad essi spettano i compiti di cui agli artt. dal 2403 al 2409 del Codice Civile.

Il controllo contabile sulla società è sempre esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli da 2409-*bis* a 2409 - *septies* del Codice Civile.

Titolo VIII

Azione - Diritto di voto - Esercizi sociali - Utili

Art.25

Le azioni sono nominative e trasferibili nei modi e nei termini di cui all'art.6 del presente statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario anche non socio, purché munito di delega scritta, in conformità a quanto prescritto all'articolo 2372 codice civile.

Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in assemblea.

Art.26

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il consiglio forma il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato da una relazione sulla gestione a norma di legge da sottoporre all'assemblea.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art.3 del presente statuto sono separatamente illustrati ed evidenziati nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Il bilancio, dopo l'approvazione da parte degli Organi societari, viene trasmesso, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia.

Art.27

Eventuali utili di esercizio, al netto delle riserve di legge, potranno essere ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

Titolo IX

Scioglimento e Liquidazione

Art.28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, anche di rappresentanza, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 2487 codice civile.

L'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni.

Titolo X

Disposizioni finali

Art. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 30

La società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti e successive modifiche a favore delle imprese di gestione degli aeroporti.

F.to: Fabio Giambrone

Franco Salerno Cardillo Notaio

